

N. 2384

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **ROBOL, AGOSTINI, LAVAGNINI,
ANDREOLLI, DIANA Lino e FUSILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1997

Nuove norme per l’inquadramento ed avanzamento
del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Una risoluzione della 4^a Commissione permanente del Senato del 12 marzo 1997 (*Doc. XXIV, n. 2*) impegnava il Governo ad opportune iniziative legislative per dare, in tempi brevi, definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli del comparto sicurezza per i quali ancora non si è provveduto e per evitare, inoltre, il verificarsi di effetti sperequativi fra il personale di tutto il comparto, con particolare riferimento ai problemi di sviluppo di carriera degli ufficiali di VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato (CFS).

Il presente disegno di legge si propone il conseguimento dei suddetti obiettivi, ed in particolare:

1) eliminare la forte sperequazione economica in atto, ulteriormente approfonda-

ta dalla recente approvazione del disegno di legge S. 2063;

2) consentire agli ufficiali di VIII qualifica funzionale del CFS la progressione giuridica per l'avanzamento fino alla qualifica iniziale della dirigenza, in un'ottica di omogeneizzazione con la disciplina normativa delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, con particolare riguardo a quella concernente la Polizia di Stato.

Relativamente al punto 1) si evidenzia che con l'approvazione del disegno di legge S. 2063 si determinerà a determinare per il CFS, l'applicazione di più alti livelli retributivi a favore di tutti gli ufficiali (direttivi e dirigenti) del Corpo, con la sola esclusione degli ufficiali di VIII qualifica funzionale (QF), come emerge dalla lettura del sottoindicato prospetto:

Unità in servizio	Qualifica funzionale	Anzianità di servizio nella qual.	Attuale livello retributivo	Nuovo livello retributivo
22	VII	minore anni 2	VII	VII- <i>bis</i>
138	VII	magg. anni 2	VII	VIII
64	VIII	anni 10 *	VIII	—
51	VIII	anni 8-9 *	VIII	—
239	IX	anni serv. >15	I° Dirg.	alcune variaz.

* Nelle altre Forze di polizia si passa a livello superiore generalmente dopo 4 anni di permanenza.

Relativamente al punto 2) si rileva l'attuale impossibilità di avanzamento alla qualifica superiore degli ufficiali di VIII QF.

Gli ufficiali del CFS pur essendo inquadrati in un ruolo unico, si trovano ad essere suddivisi nelle qualifiche funzionali VII, VIII, e IX e nei relativi profili professionali, in segui-

to all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, che era destinata essenzialmente agli impiegati civili dello Stato e che è stata superata, nell'applicazione alle forze di polizia, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

La legge n. 312 del 1980 stabilisce il passaggio nella qualifica funzionale supe-

riore a quella di appartenenza attraverso il superamento del concorso interno relativo al profilo professionale di inquadramento, in seguito al verificarsi di disponibilità di posti in organico. Il trattamento economico percepito è legato esclusivamente alla qualifica funzionale e non progredisce se non con l'aumentare di quest'ultima, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 43, quinto comma, della legge n. 121 del 1981 che rende indipendente la progressione economica da quella di carriera (dopo quindici

anni di servizio si percepisce il trattamento economico del primo dirigente e dopo venticinque anni quello del dirigente superiore).

Con l'applicazione della legge n. 312 del 1980 agli ufficiali del CFS, sono stati definiti nove profili professionali di VII qualifica funzionale, nove profili professionali di VIII qualifica funzionale e nessun profilo professionale di IX qualifica funzionale.

Qualifica funzionale		VII	(in serv.)		VIII	(in serv.)	IX
Dotazioni organiche totali		259	156		372	117	186
Dotazioni organiche per singolo profilo (numero del profilo)	(p.p. 249)	161	69	(p.p. 248)	245	105	non sono state mai definite
	(p.p. 229)	4	4	(p.p. 228)	6	—	
	(p.p. 225)	40	35	(p.p. 224)	61	12	
	(p.p. 223)	8	8	(p.p. 222)	8	—	
	(p.p. 216)	2	2	(p.p. 215)	3	—	
	(p.p. 214)	6	6	(p.p. 213)	6	—	
	(p.p. 29)	6	—	(p.p. 28)	6	—	
	(p.p. 18)	7	7	(p.p. 17)	7	—	
	(p.p. 2)	25	25	(p.p. 1)	30	—	

Esempio di lettura: – il giovane ufficiale appartenente al profilo professionale di VII QF se con meno di due anni di anzianità percepirà il livello retributivo VII-bis, se con più di due anni il livello VIII, con la possibilità di passaggio all'VIII QF perchè sono disponibili posti in organico, nel corrispondente profilo; gli ufficiali di VIII QF non solo non hanno avuto alcun incremento di livello retributivo (VIII) che è stato esteso invece alla VII QF, ma non hanno la possibilità di avanzamento alla IX QF perchè, questa *non dispone* di profili professionali nè di posti in organico, comprendendo personale già in soprannumero.

Si consideri che un equiparato commissario capo della Polizia di Stato o un maggiore delle altre forze di polizia, trascorsi quat-

tro anni nella qualifica che gli ufficiali CFS ricoprono da dieci anni o da otto anni va in valutazione per la promozione per merito comparativo, a ruolo aperto, alla qualifica superiore; e nel caso che la promozione avvenga successivamente ai quattro anni, l'anzianità in eccesso viene conservata ai fini del successivo avanzamento.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce i nuovi ruoli del CFS, ossia il ruolo dei direttivi e il ruolo dei dirigenti, in sostituzione dell'attuale ruolo unico degli ufficiali forestali derivante dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Ciò si rende necessario anche a fronte del riordino già attuato con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, di tutti gli altri ruoli del personale del CFS, da

cui sono rimasti esclusi soltanto gli ufficiali.

Nell'ambito delle dotazioni organiche già esistenti l'articolo 2 ridetermina la distribuzione del personale direttivo nelle nuove quattro qualifiche, stabilendo inoltre l'equiparazione con il personale dei ruoli della Polizia di Stato.

Nulla di innovativo è contenuto nell'articolo 3 che riassegna alle qualifiche del nuovo ruolo il trattamento economico già percepito ai sensi degli articoli di legge richiamati.

L'articolo 4 determina le funzioni del personale ed i criteri che dovranno essere adottati per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, senza provocare scavalcamenti nell'attuale ruolo.

Per gli ufficiali di VIII qualifica funzionale si provvede al riconoscimento del servizio prestato, con l'inquadramento nella qualifica superiore (IX QF), secondo i criteri già sanciti dalla legge 1° aprile 1981 n. 121, e con l'applicazione dell'articolo 43, ottavo comma, della legge, e poi si procede all'inquadramento nella nuova qualifica.

L'articolo 5 mutua i criteri di avanzamento di qualifica dalla normativa delle forze di polizia, stabilendo, come d'altronde già previsto dalla legislazione per gli impiegati civili dello stato, il conseguimento della nomina a dirigente al superamento del corso di formazione dirigenziale che, viene individuato nel corso di alta formazione svolto annualmente dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (SFP).

La valenza giuridica di tale corso, stabilita dalle norme istitutive della Scuola (articolo 22 della legge n. 121 del 1981 e articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986), giustifica il ricorso ad esso per l'accesso alla dirigenza, senza contare che attualmente il CFS è privo di norme per l'accesso alla dirigenza, dopo l'abrogazione della legge n. 301 del 1984 a seguito del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, pur essendovi posti in organico già disponibili.

In attesa della ristrutturazione del Corpo, tale soluzione si configura come la più idonea (omogenea alle altre forze di polizia), semplice da attuare e non onerosa, in quanto, conformemente al dettato della legge n. 121 del 1981 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986, gli ufficiali di VIII QF del CFS già partecipano dal 1985 - anno della sua istituzione - al Corso di alta formazione, conseguendo il titolo connesso alla frequenza della SFP.

Ma proprio a causa della mancanza di una chiara regolamentazione concernente il personale direttivo, l'aver conseguito tale titolo non ha prodotto agli interessati gli effetti giuridici previsti dalla norma in termine di progressione di carriera.

In relazione a ciò l'articolo 6 provvede alla sistemazione dei quattordici ufficiali (più due entro giugno prossimo) già titolati, dal 1985, dalla SFP, dando loro la possibilità di occupare i posti di dirigente attualmente previsti in organico, ovvero, la possibilità di optare per un incarico periferico di rilievo (direzione di un coordinamento regionale o altro).

Si evidenzia inoltre che di questi quattordici (più due) ufficiali: uno è già divenuto primo dirigente e sei già percepiscono il trattamento economico del dirigente, avendo compiuto i quindici anni di servizio previsti; dei rimanenti sette verrebbero a percepire il trattamento economico da dirigente da quest'anno, e gli altri due dal 1999, a fronte dell'attuale disponibilità in organico (con spese già preventivate) di cinque posti da dirigente.

Infine l'articolo 7 prevede la copertura finanziaria, riattingibile per l'importo di lire 400 milioni dallo stesso bilancio del CFS per il corrente esercizio finanziario, con la rimanenza a carico del Ministero del tesoro per il prossimo triennio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato)

1. Gli Ufficiali forestali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 12 marzo 1948 n. 804, sono compresi nel ruolo dei direttivi, articolato in quattro qualifiche, e nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, istituiti dalla presente legge, secondo le modalità e le norme d'inquadramento indicate all'articolo 4 e dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5.

2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e conserva le qualifiche di ufficiale polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad esso attribuite dalla previgente normativa.

Art. 2.

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 1 sostituiscono le dotazioni organiche di VII, di VIII e di IX qualifica funzionale e i profili professionali individuati, rispettivamente nella Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, 15 novembre 1988 e nel decreto interministeriale 6 febbraio 1989, nonché precedenti dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.

2. Nella Tabella A allegata alla presente legge sono determinate le dotazioni organiche del ruolo dei direttivi nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti

al Corpo forestale dello Stato e quelle della Polizia di Stato.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nel ruolo dei direttivi istituito a norma dell'articolo 1, spetta il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente per le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato, in conformità agli articoli 16 e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

(Funzioni degli ufficiali del ruolo dei direttivi e norme d'inquadramento)

1. Al personale inquadrato nel ruolo dei direttivi sono attribuite funzioni di direzione di uffici anche a rilevanza esterna, di comando di reparti, di settori e di nuclei operativi, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute. Dette funzioni sono determinate dal regolamento di cui all'articolo 5, unitamente alla denominazione funzionale delle qualifiche.

2. Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche o con le normali vacanze, ferme restando le posizioni occupate nel ruolo unico di provenienza:

a) nella 4^a qualifica direttiva, gli appartenenti alla IX qualifica funzionale;

b) nella 3^a qualifica direttiva gli appartenenti all'VIII qualifica funzionale e gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

c) nella 2^a qualifica direttiva gli appartenenti alla VII qualifica funzionale che, al-

la data di entrata in vigore della presente legge, abbiamo maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni;

d) nella 1^a qualifica direttiva, gli appartenenti alla VII qualifica funzionale.

3. Prima di procedere all'inquadramento di cui alla lettera a) del comma 2 si provvede all'inquadramento nella qualifica superiore degli appartenenti all'VIII qualifica funzionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica non inferiore a sette anni, con iscrizione secondo l'ordine di ruolo e con decorrenza determinata dall'applicazione dell'articolo 43, ottavo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Il personale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 5.

(Criteri di avanzamento del personale inquadrato nel ruolo dei direttivi)

1. L'avanzamento alle varie qualifiche fino a quella iniziale del ruolo dei dirigenti del personale inquadrato nel ruolo dei direttivi è deliberato dal consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, conformemente alle disposizioni del regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

a) promozione alle qualifiche 2^a, 3^a e 4^a del ruolo dei direttivi in conformità alla disciplina dettata dagli articoli 35, 36 e 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335;

b) nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, in attesa dell'emanazione delle norme di ristrutturazione del Corpo

forestale dello Stato, condizionata al superamento del corso di formazione dirigenziale previsto all'articolo 1 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986;

c) nell'articolo 4, primo comma, lettera d) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986, la parola «ottava» sarà sostituita con la parola «quarta»;

d) ammissione al corso di cui alla lettera b) mediante concorso interno per titoli di servizio;

e) ammissione al concorso interno di cui alla lettera d), determinata con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) aver ricoperto per almeno un triennio consecutivo una delle seguenti posizioni in ordine di priorità:

1.1) Capo del centro operativo aeromobili del CFS, coordinatore regionale del CFS;

1.2) coordinatore di settore del centro operativo aeromobili del CFS, coordinatore provinciale del CFS, capo ufficio amministrazione della soppressa Azienda statale delle foreste demaniali;

1.3) coordinatore territoriale per l'ambiente, coordinatore distrettuale CFS, capo di centro operativo AIB;

1.4) responsabile del settore regionale di polizia forestale ed ambientale, responsabile del nucleo provinciale di polizia forestale ed ambientale, capo gruppo AIB;

2) avere conseguito una anzianità di servizio nella qualifica apicale del ruolo dei direttivi di almeno due anni;

3) avere superato un corso di formazione ed aggiornamento superati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) al conseguimento del titolo della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia (SFP) iscrizione, con le modalità di cui all'articolo 6, nella graduatoria degli idonei alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, cui si accede subordinatamente al-

la disponibilità di posti nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria e con il trattamento economico spettante al primo dirigente, se non già percepito, subordinatamente al compimento di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi.

Art. 6.

(Personale direttivo già titolato da parte della SFP)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già in possesso del titolo della SFP o lo consegua entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge viene iscritto, a domanda da presentarsi, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla suddetta data o trenta giorni dalla data del conseguimento, nella graduatoria istituita a norma della lettera *f*) del comma 1) dell'articolo 5, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, nei posti immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli per cui siano già stati banditi concorsi.

2. Trascorsi i termini indicati dal comma 1, il personale che non presenti la domanda verrà considerato rinunciatario ed i posti verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria;

3. Al personale rinunciatario potranno essere assegnati posti di responsabile degli uffici periferici dell'Amministrazione forestale, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ordine d'iscrizione nella graduatoria avviene con riferimento all'anno di frequenza del corso di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 7.

(Copertura dell'onere finanziario)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in ragione

di lire 900 milioni, per il biennio 1997-1998.

2. Al predetto onere si provvede, quanto a lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della Categoria IV, con esclusione delle spese obbligatorie, della Rubrica 7, Tabella 13, del bilancio di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno 1997; quanto a lire 500 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro, per l'anno 1998.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A
(articolo 2, comma 2)

Dotazioni organiche del ruolo dei direttivi del Corpo forestale dello Stato		
Direttore di 1 ^a qualifica	}	259
Direttivo di 2 ^a qualifica		
Direttore di 3 ^a qualifica	}	558
Direttivo di 4 ^a qualifica		

Tabella di equiparazione delle qualifiche
del personale del Corpo forestale dello Stato con le qualifiche
del personale della Polizia di Stato

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Direttivo di 1 ^a qualifica	Commissario di 1 ^a qualifica (V. Commissario)
Direttivo di 2 ^a qualifica	Commissario di 2 ^a qualifica (Commissario)
Direttivo di 3 ^a qualifica	Commissario di 3 ^a qualifica (Comm. Capo)
Direttivo di 4 ^a qualifica	Commissario di 4 ^a qualifica (V. Quest. Agg.)
Primo dirigente	Primo dirigente
Dirigente Superiore	Dirigente superiore
Dirigente Generale	Dirigente Generale

